

CAMERA PENALE DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA

Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" C.so Vittorio Emanuele II n.130 (sc. E p.1° st.75)

10138 TORINO

tel. 011/ 4334987 fax 011/4334081 faxnet 1782283654

E-MAIL : campento@tin.it - campento@tiscalinet.it

STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI II 15/5/2002

ART. 1 - Natura dell'Associazione e Sede

E' costituita nel distretto della Corte di Appello di Torino la Associazione denominata Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta, avente natura interprovinciale.

La Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta è una libera Associazione di Avvocati penalisti iscritti negli albi degli Ordini Professionali del distretto della Corte di Appello di Torino ed ha sede in Torino presso il Palazzo di Giustizia.

La Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta è una Associazione senza scopi di lucro.

ART. 2 - Degli scopi

La Camera Penale si propone i seguenti scopi:

- a) promuovere e garantire la realizzazione del diritto alla difesa quale condizione essenziale per la celebrazione di un giusto processo;
- b) vigilare ed adoperarsi affinché le funzioni e le prerogative dell'Avvocatura siano garantite conformemente alle norme costituzionali ed internazionali;
- c) promuovere iniziative di studio volte a migliorare la giustizia penale ed a sostenere quelle riforme dell'ordinamento giudiziario, che siano più aderenti alle esigenze della collettività;
- d) fornire il contributo dell'Avvocatura all'elaborazione delle riforme legislative e proporsi come interlocutore nelle sedi politiche e giudiziarie competenti;

e) promuovere l'aggiornamento professionale e la preparazione degli iscritti anche attraverso corsi e commissioni di studio;

f) agevolare, nel proprio ambito territoriale, la costituzione di sezioni distaccate a livello circondariale della Camera Penale del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta, garantendone il coordinamento;

g) promuovere accordi collaborativi, eventualmente anche di natura federativa, da regolarsi mediante apposite convenzioni con altre Camere Penali del Distretto della Corte di Appello di Torino;

h) promuovere una attività culturale in materia di giustizia penale attraverso conferenze e dibattiti, pubblicazioni di monografie e riviste, conferimenti di borse di studio e l'istituzione di fondi intitolati ad avvocati che si sono particolarmente distinti nella loro attività professionale.

ART. 3 - Degli iscritti

Possono essere iscritti alla Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta gli avvocati ed altresì i Praticanti avvocati abilitati al patrocinio iscritti rispettivamente negli albi e nei registri professionali istituiti nel distretto della Corte di Appello di Torino.

L'iscrizione comporta la piena condivisione degli scopi e finalità della Camera Penale così come previsti all'Art. 2.

L'iscrizione comporta altresì il versamento della quota annuale ed il rispetto delle norme statutarie. La quota di iscrizione annua verrà stabilita dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro il 30 del mese di maggio dell'anno a cui si riferisce.

L'esercizio del diritto di voto nelle assemblee è riservato agli avvocati, fatto salvo il diritto per i praticanti di parteciparvi.

L'esercizio della facoltà di voto, salvo per i nuovi iscritti, richiede il pagamento della quota di iscrizione dell'anno in corso e dell'anno precedente.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 30 aprile dell'anno a cui si riferisce.

Qualora non sussista al momento dell'iscrizione o venga meno successivamente uno dei requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo delibera di non accogliere o di sospendere l'iscrizione, se l'impedimento è temporaneo, di cancellarla, se è definitivo.

La radiazione o cancellazione dagli Albi Professionali comporta de jure la decadenza dalla qualità di socio iscritto.

ART. 4 - Degli Organi

Sono organi della Camera Penale: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva.

ART. 5 - L'Assemblea

L'Assemblea si riunisce a seguito di decisione del Consiglio Direttivo e su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno mediante convocazione scritta almeno 15 giorni prima per l'illustrazione dell'attività svolta.

E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, aventi diritto di voto, in seconda convocazione, a distanza di non meno di un'ora, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

E' ammessa la partecipazione attraverso delega ma ciascun partecipante all'Assemblea non può avere più di una delega.

L'Assemblea può sottoporre al Consiglio Direttivo mozioni generiche o specifiche.

L'Assemblea potrà essere altresì convocata dal Presidente - sentito il Consiglio Direttivo - in via di urgenza per dibattere questioni di particolare rilevanza in un qualunque momento e senza alcuna formalità e la eventuale delibera può essere votata a maggioranza semplice dei presenti, aventi diritto di voto.

Gli avvocati iscritti in un numero non inferiore ad un decimo, attraverso richiesta scritta, possono chiedere al Presidente del Consiglio Direttivo l'introduzione nell'ordine del giorno della fissata assemblea di determinate materie o argomenti o rappresentare l'opportunità della convocazione di una apposita assemblea per la discussione di determinati argomenti.

Fuori dal caso di cui al comma 1 l'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio e per la elezione del Consiglio Direttivo tra l'1° e il 30 novembre dell'anno di scadenza del mandato conferito al Consiglio Direttivo in carica. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta del Presidente almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.

L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente qualora almeno un terzo degli avvocati iscritti ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo per la presentazione di una mozione di sfiducia adeguatamente motivata. La mozione di sfiducia non può essere presentata nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del Direttivo e deve essere approvata dalla maggioranza assoluta degli avvocati iscritti con diritto di voto. Non è ammesso il voto per delega.

L'accoglimento della mozione di sfiducia determina la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e la conseguente indizione immediata - anche in deroga a quanto statuito ai commi 1 e 4 - di nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo ad opera del Presidente e Segretario uscenti.

La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente si intende estesa all'intero Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è altresì competente ad eleggere i delegati ai Congressi ordinari e straordinari dell'Unione delle Camere Penali Italiane della quale la Camera Penale Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta fa parte.

Le elezioni del Consiglio Direttivo sono disciplinate dal Regolamento allegato che è parte integrante dello Statuto.

ART. 6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti direttamente dalla Assemblea nel rispetto delle norme del Regolamento elettorale e dura in carica per un periodo di anni due.

E' incompatibile con la carica di consigliere del Direttivo della Camera Penale la carica di Consigliere nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di competenza o Consigliere di qualsiasi associazione a scopo professionale.

Allo stesso vi partecipano i delegati di ogni singola sezione distaccata, senza diritto di voto, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo per le questioni ritenute di particolare rilievo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Camera Penale, ai quali il Consiglio Direttivo potrà altresì conferire compiti di rappresentanza dell'associazione in occasione di manifestazioni promosse da organismi forensi ovvero da istituzioni dello Stato.

ART. 7 - Compiti e facoltà del Consiglio Direttivo

Il Consiglio attua gli scopi della Camera Penale promovendo e coordinando l'attività.

Elegge a tal fine tra i suoi componenti, a prescindere dal numero di voti riportati, un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere, che costituiscono la Giunta Esecutiva.

Esercita altresì i compiti di cui all'art. 3 III e ultimo comma del presente statuto.

Il Consiglio viene riunito almeno una volta al mese su invito del presidente con comunicazione da darsi almeno tre giorni prima della riunione e con indicazione dell'ordine del giorno.

Il presidente deve riunire il Consiglio quando sia formalmente richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

I lavori del Consiglio saranno sommariamente verbalizzati in apposito registro ed il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio potrà fissare norme e regolamenti interni in attuazione del presente statuto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART. 8 - Delle sezioni distaccate

Si possono costituire, presso ogni circondario di Tribunale, sezioni distaccate della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta, con l'adesione di almeno dieci iscritti.

Esse agiscono come articolazioni territoriali della Camera Penale e nel perseguimento, a livello locale, degli scopi di cui all'art. 2 dello statuto si uniformano all'indirizzo e alle decisioni del Consiglio Direttivo, il quale ne coordina e ne approva le iniziative.

Ogni sezione indica al Consiglio Direttivo un Presidente che resta in carica per la durata del Consiglio direttivo stesso e partecipa alle riunioni del Consiglio.

ART. 9 - Del patrimonio

Il patrimonio è costituito dalle quote di iscrizione alla Camera Penale, da donazioni anche ereditarie e da eventuali contributi di enti pubblici e privati.

ART. 10 - Modifiche statutarie e scioglimento associazione

Le modifiche del presente statuto e lo scioglimento dell'associazione dovranno essere deliberate da un'assemblea espressamente convocata a tale scopo con le medesime modalità e regole previste dall'art. 5 comma VII e dovranno ottenere l'approvazione dei due terzi dei votanti.

ART. 11 -

Il presente statuto entra immediatamente in vigore.

Norma transitoria.

Per effetto delle modifiche statutarie apportate al presente Statuto il Consiglio Direttivo resta in carica sino al 30 novembre 2002.

CAMERA PENALE DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA

Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" C.so Vittorio Emanuele II n.130 (sc. E p.1° st.75)

10138 TORINO

tel. 011/ 4334987 fax 011/4334081 faxnet 1782283654

E-MAIL : campento@tin.it - campento@tiscalinet.it

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE

ART. 1 - Gli avvocati iscritti alla Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta che intendono segnalare agli elettori la loro candidatura, possono farne richiesta scritta che deve essere presentata personalmente alla segreteria della Camera Penale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea fissata per le elezioni.

Possono candidarsi e votare tutti gli avvocati iscritti purchè in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e dell'anno precedente.

Non è consentita la riproposizione della candidatura dopo due mandati consecutivi.

ART. 2 - Il Segretario, raccolte e numerate tutte le richieste, procede alla redazione e alla affissione in bacheca, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per le elezioni, di un elenco recante in ordine alfabetico i nomi dei candidati disponibili a rivestire l'incarico di consigliere.

ART. 3 - Le votazioni avvengono a mezzo di schede bianche, vistate dal Presidente della Camera Penale, in cui l'elettore indica i nominativi dei candidati prescelti in numero non superiore a 7 fra quelli compresi nell'elenco affisso in bacheca.

La delega di cui all'art. 5 comma III dello Statuto deve essere sottoscritta dal delegante con indicazione a suo pugno del nome del delegato. Non è ammessa la delega in bianco.

ART. 4 - Sono istituiti seggi elettorali per le votazioni presso la sede della Camera Penale e presso ogni sede di Sezioni Distaccate e si insediano non appena terminata l'assemblea.

Le operazioni elettorali hanno inizio non appena terminata l'Assemblea e si concludono entro il termine, comunque non superiore alle 24 ore, fissato dal Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle operazioni di voto.

I seggi istituiti presso le Sezioni Distaccate sono presieduti dal Presidente della Sezione stessa ed ivi gli iscritti a tali Sezioni esercitano diritto di voto.

I componenti di ogni seggio sono 3, nominati dal Consiglio Direttivo tra gli associati che non siano candidati nè Consiglieri uscenti e provvedono ad eleggere un Presidente.

Le operazioni di spoglio hanno inizio, in tutti i seggi, non appena spirato il termine di cui al comma II.

Ultimate le operazioni di spoglio i Presidenti delle Sezioni Distaccate provvedono a trasmettere al Presidente del seggio istituito presso la sede della Camera Penale immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, in plico chiuso, il verbale delle operazioni compiute e le schede elettorali.

I componenti di ogni seggio sovrintendono alle regolarità delle operazioni di voto e il Presidente procede, non appena terminato lo spoglio delle schede, alla proclamazione dei risultati.

ART. 5 - Vengono proclamati eletti i primi nove candidati nell'ordine di preferenza.

In caso di parità di voti tra più candidati per l'ultimo eletto verrà immediatamente indetta una votazione di ballottaggio tra gli stessi, non prima di cinque e non oltre quindici giorni, previa comunicazione scritta o telefonica a tutti gli iscritti.

In caso di dimissioni o di definitiva impossibilità a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, subentra di diritto il prima dei non eletti.

Ove non raccolgano preferenze almeno nove candidati, le elezioni saranno rinnovate.

ART. 6 - Dopo la votazione sarà, a cura dei componenti il seggio elettorale, affissa in bacheca comunicazione contenente i nominativi dei primi nove eletti con l'indicazione dei voti rispettivamente riportati.